

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1682

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI LEMBO, IANNI, DI BENEDETTO,**
FONTANA Elio e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1993

Modifica all'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
istitutiva del giudice di pace

ONOREVOLI SENATORI. - La nomina dei giudici di pace registra notevoli difficoltà di reclutamento, reso ancor più difficile dalle restrizioni legislative in tema di pensionamento dei pubblici dipendenti.

Diventa perciò necessario pensare ad alcuni correttivi in tema di requisiti per il reclutamento dei giudici di pace, ampliando il bacino dal quale attingere e consentendo così anche una migliore e più accurata selezione dei soggetti idonei.

Se si mantiene ferma, così come è nello spirito della legge istitutiva, la incompatibilità tra avvocato e giudice, diviene obbligata la via di allargare la scelta tra le fasce delle altre professionalità previste.

Preciso che non vi è pregiudizialmente contrarietà ad allargare anche la partecipazione di avvocati e procuratori alla selezione restringendo, così come è stato richiesto, la limitazione dell'incompatibilità, prevista dalla legge per tale benemerita categoria di operatori del diritto, all'ambito territoriale del circondario. Occorrerebbe però superare il pregiudizio che può derivare dall'appartenenza all'ordine giudiziario di chi professionalmente esercita il nobile ruolo di difensore e che non può garantire il tempo pieno indispensabile per il recupero della efficienza del sistema giurisdizionale, il quale affida al giudice di pace notevoli competenze civili e penali (e non solo liti bagattellari) allo scopo di deflazionare il carico di lavoro dei giudici togati non solo, ma anche di recuperare tutte quelle istanze che, allo stato, non vengono avanzate per la sfiducia che deriva dai ritardi sempre maggiori delle risposte di giustizia, visti anche in relazione ai costi ed ai benefici.

Aggiungasi ancora che nessun accostamento è possibile con la figura del giudice conciliatore (che forse andava conservata

come da qualche parte molto autorevolmente si sosteneva) in quanto il giudice di pace giudica secondo equità solo in casi molto limitati ed è chiamato a decidere con sentenza per la soluzione della maggior parte delle controversie affidate alla sua competenza. Ciò significa, come è evidente, che non alla composizione pacifica delle liti si tende, ma al superamento delle controversie mediante un vero e proprio giudizio da celebrare con la presenza dei difensori.

In sostanza, la incompatibilità con qualsiasi lavoro autonomo o dipendente è correlata alla figura di un giudice onorario, impegnato a tempo pieno per un periodo definito, che giudica normalmente secondo diritto, con competenze civili e penali di non secondaria importanza.

Occorre anche rendersi conto che la modestia dell'indennità spettante al giudice di pace per un'attività da svolgere a tempo pieno non incentiva la scelta dell'abbandono della propria professione o del proprio lavoro. È poi oltremodo difficile, allo stato, reclutare giudici di pace tra magistrati e pubblici dipendenti. Tra i primi, a causa dell'elevazione a settantadue anni dell'età pensionabile, tra i secondi, a causa della scelta legislativa di disincentivare il collocamento anticipato a riposo. Ne consegue che diventa difficile operare una valida selezione per l'esiguo numero di domande, cui si accompagna la non remota possibilità di rinunzie, successive alla nomina, per il mutato quadro legislativo che attiene, come già evidenziato, alle conseguenze economiche dell'anticipato collocamento a riposo ed all'elevazione dell'età pensionabile per i magistrati.

Occorre allora prevedere dei correttivi che, senza snaturare la scelta dell'incompatibilità assoluta prevista dalla legge istitutiva, consenta, senza aggravio di spesa, di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

selezionare i giudici di pace tra un maggior numero di soggetti.

Uno di questi correttivi, che non pregiudica l'eventuale ricorso ad altri, è senza dubbio quello del collocamento in aspettativa, per tutta la durata dell'ufficio, dei pubblici dipendenti nominati giudici di pace. L'aspettativa, com'è noto, sospende il rapporto di impiego senza benefici economici e di carriera, se si escludono quelli legati al solo decorso del tempo.

La norma che si propone prevede che non spettano ai dipendenti pubblici in aspettativa le indennità previste per i giudici di pace e non comporta perciò alcun

aggravio di spesa, ma consente, invece, un notevole risparmio. Non si arreca nemmeno danno alla pubblica amministrazione, essendo necessario il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

La esperienza ci dirà, dopo i primi reclutamenti, se le scelte del tempo pieno e dell'incompatibilità prevista per i liberi professionisti saranno ancora praticabili; allo stato, però, a meno di non voler cambiare la filosofia della legge istitutiva, null'altro è possibile, se non allargare la partecipazione dei dipendenti pubblici che abbiano tutti i requisiti per la nomina a giudice di pace.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ai fini di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni interrompono il proprio rapporto di lavoro, se collocati, a domanda, in aspettativa.

2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della nomina a giudice di pace e dura per il periodo della carica.

3. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di previdenza e di quiescenza. I dipendenti collocati in aspettativa a seguito di nomina a giudice di pace conservano il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, il quale resta a carico della medesima. Agli stessi non spettano le indennità previste dalla legge per i giudici di pace.

4. Le domande dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati alla nomina a giudice di pace che non siano collocati a riposo devono essere corredate, oltre che dei documenti occorrenti per provare i requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e della dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità previste dalla legge, nonché del nulla osta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

5. Il requisito della residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace e di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, non è richiesto nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazione collocati in aspettativa.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.